REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/63 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2014

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 103, paragrafi 7 e 8,

considerando quanto segue:

- La direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione per permettere alle autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione. Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere dotati di mezzi finanziari adeguati che permettano un funzionamento efficace del quadro di risoluzione; sono pertanto abilitati a raccogliere contributi ex ante presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell'Unione (di seguito «enti»).
- Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione non solo presso gli enti, ma, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, della stessa direttiva, anche presso le succursali nell'Unione. Le succursali nell'Unione sono contemplate anch'esse negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi della delega di potere di cui all'articolo 103, paragrafi 7 e 8, della medesima direttiva. Tuttavia, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (²), i requisiti prudenziali e il trattamento di vigilanza delle succursali nell'Unione ricadono nella competenza degli Stati membri, è opportuno che molte delle metriche di correzione in funzione del rischio di cui al presente regolamento delegato non si applichino direttamente alle succursali nell'Unione. Pertanto, le succursali nell'Unione, pur non rientrando nell'ambito di applicazione del presente regolamento, potrebbero essere assoggettate ad un regime specifico sviluppato dalla Commissione in un futuro atto delegato.
- A norma degli articoli 6, 15, 16, 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), determinate imprese di investimento autorizzate a svolgere solo servizi e attività limitati non sono assoggettate a taluni requisiti patrimoniali e di liquidità ovvero possono esserne esentate. Ad esse non si applicherebbero quindi molte delle metriche di correzione in funzione del rischio da stabilirsi. Benché l'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE obblighi gli Stati membri a raccogliere presso tali imprese di investimento contributi ex ante, è opportuno lasciare ai singoli Stati membri la facoltà di stabilire la correzione per il rischio in modo che non costituisca per esse un onere sproporzionato. Dette imprese di investimento non dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- A norma dell'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, nell'arco del periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva e il 31 dicembre 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l'1 % dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. Nel corso di tale periodo i contributi ai meccanismi di finanziamento dovrebbero essere spalmati nel tempo e nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.
- L'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, ai fini del raggiungimento del livelloobiettivo fissato nell'articolo 102 della medesima direttiva, i contributi siano raccolti a cadenza almeno annuale.



⁽¹) GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(²) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/ČE e abroga le direttive

^{2006/48/}CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).